

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE –**

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Enrico Quaranta - Presidente

dr. Rita Di Salvo - Giudice rel.

dr. Loredana Ferrara – Giudice

Nella procedura fallimentare n. OMISSIS di “SOCIETÀ ALFA”, sul ricorso per omologa del concordato fallimentare proposto dalla SOCIETÀ BETA in liquidazione, quale terzo assuntore,

ricorrente per l’omologa

NONCHE’

Fallimento n.OMISSIS della società “ALFA”

Fallita

NONCHE’

BANCA

Opponente all’omologa

Oggetto: ricorso per l’omologa del Concordato fallimentare e contestuale opposizione ex art. 129 L.F. avverso l’omologazione della proposta di concordato fallimentare del fallimento n. 35/2017 della società ALFA proposto dal terzo assuntore BETA in liquidazione

Ha emesso il seguente

DECRETO

PREMESSA

La SOCIETÀ BETA in liquidazione, con sede in OMISSIS, proponeva istanza ex artt. 124 e ss. L.F. ed all’uopo predisponendo il piano di concordato fallimentare, destinato ai creditori ammessi tempestivamente al passivo del fallimento “SOCIETÀ ALFA”, a quelli che avevano proposto la domanda di ammissione tardiva ed a coloro che avevano visto accolte le opposizioni allo stato passivo.

Il Curatore, con relazione del 18/9/2019, evidenziava che l’attivo era costituito da:

- a) Immobiliare, segnatamente il complesso, ove aveva la sede legale la fallita, ubicato in OMISSIS;
- b) Mobili, più precisamente mobili ed arredi per ufficio, attrezzature e macchinari, merci e semilavorati in magazzino;
- c) Impianto già oggetto di affitto di azienda;
- d) Crediti, risultanti dall’ultimo bilancio della società fallita, nei confronti di OMISSIS, per € 3.135.635,00 e di OMISSIS per € 75.410,00, entrambi contestati;
- e) Liquidità, rappresentata dalla somma che il Commissario Giudiziale, alla data del fallimento, aveva consegnato all’istante e dal parziale recupero di alcune spese di lite.

L’intero importo era ed è depositato sul conto corrente acceso presso la Banca Regionale dello Sviluppo;

f) Contenzioso attivo pendente;

Decreto, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pres. Quaranta – Rel. Di Salvo, n. 3070 del 26 febbraio 2021

- g) Contenzioso da proporre;
- h) Azioni da valutare.

La proponente, nelle more della procedura, predisponendo un nuovo piano, sottoposto al professionista attestatore, contenente la seguente proposta:

per i creditori ammessi al passivo del Fallimento SOCIETÀ ALFA con domanda di ammissione tempestiva, e per quelli ammessi al passivo a seguito della domanda di ammissione tardive e per coloro che hanno visto accolto le opposizioni allo stato passivo, è prevista la soddisfazione dei creditori istituzionali con la stessa moneta (quella istituzionale) destinata ad essa proponente SOCIETÀ BETA (ossia incasso dei crediti vantati dalla SOCIETÀ BETA nei confronti del Comune di OMISSIS);

per i restanti creditori (predeuzioni ed altri non istituzionali) è prevista la soddisfazione con la moneta contante, come di seguito specificato:

1. pagamento integrale delle spese di predeuzione della procedura di fallimento, al netto dell'importo di Euro 93.933,00 in possesso della curatela come meglio specificato in precedenza, entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare;
2. pagamento integrale delle spese dell'attestatore ex art. 124 L.F. e degli ausiliari;
3. pagamento integrale delle spese di predeuzione ex concordato preventivo (domande di ammissione al passivo nn.9, 13, 28, 45 e 47) entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare;
4. pagamento integrale del privilegio ipotecario come stimato dal C.T.U., OMISSIS al netto della quota parte delle predeuzioni che insistono sugli immobili, oltre Euro 100.000,00 con liberazione totale dei fidejussori e coobbligati (domanda di ammissione n.8 per la parte privilegiata) a mezzo del rilascio, entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare, in favore dell'istituto BANCA, quale adempimento dell'obbligazione concordataria, del mandato all'incasso in rem propriam del credito vantato dalla SOCIETÀ BETA in liquidazione nei confronti del Comune di OMISSIS per l'importo complessivo di Euro 1.943.583,77 oltre interessi legali dalla data del rilascio del mandato e sino al soddisfo o cessione del credito pro soluto a seconda dell'istituto che gli organi della procedura riterranno più sicuro per il ceto creditorio;
5. pagamento integrale della predeuzione IMU – TASI sul bene oggetto di privilegio ipotecario, entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare, in favore del Comune di OMISSIS, quale adempimento dell'obbligazione concordataria, del mandato all'incasso in rem propriam del credito vantato dalla SOCIETÀ BETA in liquidazione nei confronti del Comune di OMISSIS per l'importo complessivo di Euro 364.915,00 oltre interessi legali dalla data del rilascio del mandato e sino al soddisfo o cessione del credito pro soluto a seconda dell'istituto che gli organi della procedura riterranno più sicuro per il ceto creditorio;
6. pagamento integrale dei privilegi speciali, al netto della quota parte di predeuzione che insiste sui predetti beni (domanda di ammissione n. 14) a mezzo del rilascio, entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare, in favore di OMISSIS, quale adempimento dell'obbligazione concordataria, del mandato all'incasso in rem propriam del credito vantato dalla SOCIETÀ BETA in liquidazione nei confronti del Comune di OMISSIS per l'importo complessivo di Euro 239.956,40 oltre interessi legali dalla data del rilascio del mandato e sino al soddisfo o cessione del credito pro soluto a seconda dell'istituto che gli organi della procedura riterranno più sicuro per il ceto creditorio;
7. pagamento del personale dipendente nella misura percentuale del 70% (domande di ammissione al passivo nn.10, 12, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 e 35 e la domanda tardiva n.60); entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare;
8. pagamento dell'artigiano nella misura percentuale del 65% (domanda di ammissione al passivo n.7) entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Decreto, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pres. Quaranta – Rel. Di Salvo, n. 3070 del 26 febbraio 2021

9. pagamento dei professionisti nella misura percentuale del 40% (domande di ammissione nn. 33, 36, 44, 53 e 57 e domanda di ammissione tardiva n.64) entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare;
10. pagamento dell'INPS nella misura percentuale del 35% (domanda di ammissione al passivo n.6, domanda di ammissione (parte) al passivo tempestiva della A.D.R. n. 15 e domanda tardiva n.62) a mezzo del rilascio, entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare, in favore dell'INPS, quale adempimento dell'obbligazione concordataria, del mandato all'incasso *in rem propriam* del credito vantato dalla SOCIETÀ BETA in liquidazione nei confronti del Comune di OMISSIS per l'importo complessivo di Euro 185.051,20 oltre interessi legali dalla data del rilascio del mandato e sino al soddisfo o cessione del credito pro soluto a seconda dell'istituto che gli organi della procedura riterranno più sicuro per il ceto creditorio;
11. pagamento della Regione Campania nella misura percentuale del 33% (domanda di ammissione (parte) al passivo della A.D.R. n. 15), a mezzo del rilascio, entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare, in favore dell'ENTE, quale adempimento dell'obbligazione concordataria, del mandato all'incasso *in rem propriam* del credito vantato dalla SOCIETÀ BETA in liquidazione nei confronti del Comune di OMISSIS per l'importo complessivo di Euro 61,92 oltre interessi legali dalla data del rilascio del mandato e sino al soddisfo o cessione del credito pro soluto a seconda dell'istituto che gli organi della procedura riterranno più sicuro per il ceto creditorio;
12. pagamento del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate nella misura percentuale del 25% (domanda di ammissione (parte) tempestiva al passivo della A.D.R. n. 15 e domanda tardiva n.63), a mezzo del rilascio, entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare, in favore dell'Agenzia delle Entrate, quale adempimento dell'obbligazione concordataria, del mandato all'incasso *in rem propriam* del credito vantato dalla SOCIETÀ BETA in liquidazione nei confronti del Comune di OMISSIS per l'importo complessivo di Euro 88.812,28 oltre interessi legali dalla data del rilascio del mandato e sino al soddisfo o cessione del credito pro soluto a seconda dell'istituto che gli organi della procedura riterranno più sicuro per il ceto creditorio;
13. pagamento dei tributi di enti locali iscritti a ruolo nella misura percentuale del 4% (domande di ammissione n. 35) a mezzo del rilascio, entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare, in favore di OMISSIS, quale adempimento dell'obbligazione concordataria, del mandato all'incasso *in rem propriam* del credito vantato dalla SOCIETÀ BETA in liquidazione nei confronti del Comune di OMISSIS per l'importo complessivo di Euro 53.442,02 oltre interessi legali dalla data del rilascio del mandato e sino al soddisfo o cessione del credito pro soluto a seconda dell'istituto che gli organi della procedura riterranno più sicuro per il ceto creditorio;
14. pagamento delle posizioni chirografarie nella misura percentuale del 0,2% (domande di ammissione al passivo ammesse in chirografo nn.1, 3,4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21,32, 37,38, 39, 42, 43, 49, 52, 58, e le domande tardive n. 59 e 61, e la parte chirografaria delle domande tardive nn.62 e 63, nonché l'opposizione di OMISSIS), entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare per l'importo complessivo di Euro 2.111,88;
15. pagamento delle banche e dei finanziatori chirografari nella misura percentuale del 0,2% (domande di ammissione al passivo ammesse in chirografo nn. 8 e 50) a mezzo del rilascio, entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare, in favore dell'istituto BANCA e dell'ing. OMISSIS, quale adempimento dell'obbligazione concordataria, del mandato all'incasso *in rem propriam* del credito vantato dalla SOCIETÀ BETA in liquidazione nei confronti del Comune di OMISSIS per l'importo complessivo di Euro 12.802,48 oltre interessi legali dalla data del rilascio del mandato e sino al soddisfo o cessione del credito pro soluto a seconda dell'istituto che gli organi della procedura riterranno più sicuro per il ceto creditorio;
16. pagamento della quota degradata a chirografo dei creditori privilegiati, nella misura percentuale del 0,2% (domande di ammissione al passivo ammesse in chirografo per

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Decreto, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pres. Quaranta – Rel. Di Salvo, n. 3070 del 26 febbraio 2021

incapienza del privilegio nn.8, 14) entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare a mezzo del rilascio, entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare, in favore di OMISSIS e BANCA, quale adempimento dell'obbligazione concordataria, del mandato all'incasso *in rem propriam* del credito vantato dalla SOCIETÀ BETA in liquidazione nei confronti del Comune di OMISSIS per l'importo complessivo rispettivamente di Euro 112.406,84 e di Euro 25.920,15 oltre interessi legali dalla data del rilascio del mandato e sino al soddisfo o cessione del credito pro soluto a seconda dell'istituto che gli organi della procedura riterranno più sicuro per il ceto creditorio;

17. pagamento dei debiti chirografari postergati nella misura percentuale dell'0,1% (domande di ammissione n. 51) entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.

La proposta, così come articolata, prevede un fabbisogno complessivo del concordato fallimentare, comprensivo delle spese di procedura, di complessivi Euro 3.976.794,79.

L'attestatore, preso atto della domanda e del nuovo piano della SOCIETÀ BETA in liquidazione, riteneva sussistere i presupposti e le condizioni previsti dalla legge e trasmetteva il suo elaborato al Curatore che redigeva il proprio parere ex art. 129 L.F. Il G.D., disponeva comunicare il piano ai creditori.

In seguito al voto favorevole, ad eccezione di alcuni creditori dissenzienti tra cui l'odierna opponente, la proponente depositava ricorso per l'omologazione del concordato fallimentare.

Solo la BANCA formulava opposizione con i seguenti motivi:

- erronea ed illegittima degradazione del credito ammesso con privilegio mobiliare a chirografario rispetto ad altro creditore;
- violazione della proposta degli articoli 136, cpv., e 137 L.F. in danno di BANCA quale creditore ipotecario e privilegiato su beni mobili;
- allungamento dei tempi della procedura concorsuale con la proposizione di più domande concordatarie da parte del medesimo soggetto inammissibili e formalmente irregolari con il conseguente decorso dei tempi di prescrizione di azioni revocatorie e/o di responsabilità foriere di vantaggi quantomeno in termini di riduzione del passivo fallimentare;
- mancata e/o erronea valutazione dell'incidenza delle azioni revocatorie e/o di responsabilità, per asserita inesigibilità dei crediti, nei confronti di soggetti, paradossalmente, a propria volta creditori, anche in prededuzione, della procedura e, quindi, partecipanti alla distribuzione delle somme concordataria;
- mancata chiarezza sulla proposta concordataria messa al voto tra le varie contenute nella proposta formulata dalla SOCIETÀ BETA e le correzioni apportate dal Curatore;
- non fattibilità ed eseguibilità della proposta concordataria per mancanza della necessaria provvista;
- erronee valutazioni dell'attestatore che hanno indotto in errore il ceto creditorio nella votazione di una non individuata proposta senza avere contezza dei vantaggi della procedura concorsuale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In primo luogo, va precisato che il tribunale aderisce all'orientamento di legittimità secondo cui, di regola, al tribunale sfugge la valutazione della fattibilità del piano, trattandosi di giudizio rimesso esclusivamente al voto dei creditori.

Tuttavia, nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare, se intervengono opposizioni all'omologazione, il procedimento si struttura come contenzioso, sia pure nelle forme del procedimento camerale, in contraddittorio tra il richiedente e l'opponente - anche se

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Decreto, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pres. Quaranta – Rel. Di Salvo, n. 3070 del 26 febbraio 2021

il procedimento non muta natura, poiché non si discute di diritti soggettivi dei creditori - limitandosi il tribunale ad ampliare la portata della propria cognizione, quanto ai vizi di legittimità del procedimento fatti valere dai creditori opposenti, in particolare, sulla regolarità della procedura e sull'esito della votazione.

Infatti, a norma dell'art. 125, comma 5, legge fall., spetta al tribunale un giudizio comparativo di convenienza solo nel caso di opposizione di un creditore che appartenga ad una classe dissenziente. Tuttavia, poiché la norma non indica i limiti del sindacato del tribunale e dei motivi d'opposizione, si ritiene corretta un'interpretazione costituzionalmente orientata che consenta al creditore opponente di svolgere censure attinenti anche alla convenienza del concordato. (cfr Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1412/2008 - pubb. 01/07/2007) restando escluso ogni controllo sul merito, ad eccezione dell'indagine sull'eventuale abuso dell'istituto. (cfr La valutazione sul contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è, invece, devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori, mentre al giudice delegato spetta soltanto un controllo sulla ritualità della proposta medesima. (cfr Cassazione nella sentenza n. 21860 del 25 ottobre 2010 e cfr Tribunale Rovigo, 01 Agosto 2016. Est. Martinelli Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15723 - pubb. 07/09/2016).

Invero, l'unico limite che incontra oggi la proposta di concordato fallimentare è quello della meritevolezza della tutela del modello negoziale proposto, in base al principio generale fissato dall'art 1322 cod. civ.; meritevolezza che può considerarsi certamente rispettata quando i creditori accettino il pagamento parziale del loro credito privilegiato, rinunciando alla parte degradata chirografo, essendo, nel nostro ordinamento, ammessa la rinuncia del credito ai sensi dell'art. 1236 cod. civ. (Suprema Corte a Sezioni Unite n. 1521 del 23 gennaio 2013).

Può, dunque, concludersi che la valutazione di convenienza spetta al ceto creditorio in uno alla fattibilità del piano e che il tribunale sia 1) garante della trasparenza della procedura, accertando eventuali atti di frode gli atti con valenza decettiva ed in generale la condotta della debitrice di tipo abusivo, in violazione del principio di buona fede; 2) verifichi, in ogni caso, la manifesta inidoneità del piano a perseguire i propri obiettivi.

Sulla base dei principi e delle direttive sopra enucleate è ora possibile valutare i motivi di opposizione di BANCA.

Al riguardo ed in ossequio al principio della ragione più liquida, pare necessario concentrarsi sul secondo motivo di opposizione il quale adombra la problematica dell'omologabilità di un concordato che preveda la cessione all'assuntore della totalità dei beni e la sua liberazione in seguito a cessione dei propri crediti nonché l'immediata cancellazione delle ipoteche e dei privilegi.

La questione va affrontata tenendo conto di quanto disposto dall' art. 135, secondo comma, 1. fall., il quale stabilisce espressamente che i creditori dell'imprenditore fallito conservano la loro azione per l'intero credito nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori di quest'ultimo, nonché degli obbligati in via di regresso.

Come noto, e come ricordato dalla Suprema Corte, l'art. 135 L.fall. (per quanto attiene al concordato fallimentare) e l'art. 184 L.fall. (per quanto attiene al concordato preventivo) costituiscono leggi speciali che derogano alle regole di diritto comune previste dagli artt. 1239 e 1301 c.c., disposizioni, quest'ultime, espressive di un principio generalmente operante in materia di obbligazioni, secondo cui l'estinzione (totale o parziale) dell'obbligazione principale determina, normalmente, anche l'estinzione (totale o parziale) di quella accessoria. In particolare, l'art. 1239 c.c., in materia di fideiussione, è norma che estende gli effetti

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Decreto, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pres. Quaranta – Rel. Di Salvo, n. 3070 del 26 febbraio 2021

liberatori della remissione del debito principale anche al fideiussore. Allo stesso modo l'art. 1301 c.c., in materia di obbligazioni in solido, prevede che la remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri condebitori, salvo il caso in cui il creditore abbia fatto riserva del suo diritto verso gli altri coobbligati.

In ambito concordatario, proprio in ragione della disciplina posta dagli artt. 135 e 184 L.fall., l'obbligazione gravante in capo ai soggetti coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso non segue le sorti del debito principale. Costoro, infatti, anche a seguito dell'omologa del concordato, continuano a rispondere per il debito originario, rimanendo vincolati per l'intero ammontare dovuto e a prescindere da effetti modificativi/esdebitatori eventualmente disposti dal piano di concordato.

Detta deroga trova suo fondamento sia nella natura pubblicistica della procedura concordataria sia per garantire un favor all'istituto. Infatti, nel concordato sia fallimentare che preventivo, in forza del c.d. principio maggioritario, tutti i creditori (aderenti e non aderenti) sono sottoposti alle disposizioni del piano omologato, con conseguente deroga al principio di relatività del contratto di cui all'art. 1372 c.c. Da qui la necessità normativa di prevedere, quantomeno, la salvaguardia dei diritti dei creditori verso i terzi coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, così da rendere fortemente appetibile, con minor sacrificio possibile in capo alle ragioni creditorie, la procedura di gestione concordata della crisi d'impresa. (cfr Cassazione civile, sez. I, 27 Dicembre 2005, n. 28774. Est. Ragonesi) per cui l'art. 135, secondo comma, della legge fall., in tema di concordato fallimentare, assicura ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. cfr Cass civ Sez I 27 dicembre 2005 n. 28774 con nota di Marco Trenchi in Leggi d'Italia fallimento 2006).

E' il favor per il ceto creditorio che è alla base dell'art.135, secondo comma, L.Fall . Tale disposizione è ritenuta inderogabile in via pattizia tanto che nella recente giurisprudenza è stata espressamente affermato l'illegittimità di una clausola concordataria che prevedesse la liberazione di fideiussori e coobbligati del fallito, muovendo dal presupposto per cui la maggioranza dei creditori, in sede di deliberazione sulla proposta di concordato, non potrebbe disporre dei diritti dell'intera massa dei creditori al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. La Giurisprudenza di merito ritiene che non sia omologabile il concordato quanto è previsto il trasferimento all'assuntore di tutti i beni, perché i creditori anteriori al fallimento che non abbiano presentato domanda d'insinuazione, e per i quali il concordato è obbligatorio, rimarrebbero senza garanzie; pertanto, l'eventuale clausola limitativa della responsabilità nei confronti dei soli creditori ammessi al passivo fallimentare impedisce l'omologazione del concordato, tutte le volte in cui possa pregiudicare concretamente la posizione dei creditori non insinuati, e cioè: quando, in esecuzione del concordato, è previsto il trasferimento all'assuntore di tutti i beni del debitore già fallito, posto che quei creditori non potrebbero far valere le loro ragioni verso l'assuntore, in virtù della menzionata clausola limitativa, né verso l'ex fallito, che si è spogliato dei suoi beni; e quando, a prescindere dall'ampiezza dell'effetto traslativo, sia prevista la clausola liberatoria del fallito, perché in tal caso i creditori non insinuati al passivo resterebbero totalmente privi di tutela.

Anzi è stato ritenuto che un concordato che preveda la cessione all'assuntore della totalità dei beni e limitazione della responsabilità dell'assuntore ai soli crediti ammessi, con liberazione possa configurare un abuso del concordato per il vantaggio che deriverebbe all'assuntore perché il concordato presuppone un vantaggio per i creditori rispetto alla liquidazione fallimentare. (cfr Corte di Appello di Calabria 5 febbraio 2009, cfr Trib Roma 15 marzo 1958 in dir. Fall, app Bolohna 16 aprile 1977 in Giur comm 1979 II 174).

Nel caso di specie, la proposta concordataria alle pagine 31 e 32 prevede che in seguito al pagamento del creditore opponente mediante cessione del credito pro soluto vantato

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Decreto, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pres. Quaranta – Rel. Di Salvo, n. 3070 del 26 febbraio 2021

dall'assuntore nei confronti del Comune di OMISSIS, il Fallimento della società SOCIETÀ ALFA trasferirà alla SOCIETÀ BETA in liquidazione il diritto di proprietà su tutti i beni immobili, con cancellazione di ogni formalità pregiudizievole, con oneri di trasferimento, registrazione e cancellazione a carico dell'assuntore; il diritto di proprietà sui beni mobili registrati e non, con cancellazione di ogni formalità pregiudizievole; ogni diritto derivanti dalle azioni poste in essere dalla procedura di fallimento; soprattutto, che con l'integrale esecuzione del concordato la società SOCIETÀ ALFA, i fidejussori ed i coobbligati saranno liberati dalla totalità dei debiti.

Per quanto riguarda la posizione dell'opponente BANCA la liberazione avverrebbe in seguito al *“rilascio, entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare, in favore dell'istituto BANCA, quale adempimento dell'obbligazione concordataria, del mandato all'incasso in rem propriam del credito vantato dalla SOCIETÀ BETA in liquidazione nei confronti del Comune di OMISSIS per l'importo complessivo di Euro 1.943.583,77 oltre interessi legali dalla data del rilascio del mandato e sino al soddisfo o cessione del credito pro soluto a seconda dell'istituto che gli organi della procedura riterranno più sicuro per il ceto creditorio”*.

Ritiene il Tribunale che il motivo di opposizione sia fondato ed assorbente avuto riguardo all'ipotesi più favorevole di trasferimento al medesimo di un diritto di credito (piuttosto che, a suo beneficio, un semplice mandato ad incasso) per il creditore, in quanto l'effetto solutorio della cessione del credito con la liberazione di ogni garanzia e l'immediata cancellazione delle ipoteche e dei privilegi da parte del creditore ipotecario e privilegiato BANCA – nuocerebbe alla conservazione delle garanzie del creditore, al pari della liberazione dei coobbligati. Il tutto in considerazione del disposto dell'articolo 135 secondo comma 136 L.F., terzo comma, e 137 L.F. a norma del quale *“accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato”*.

Infatti, la natura solutoria della cessione farebbe sì che in caso di mancata riscossione del credito ceduto, con conseguente possibilità di risoluzione del concordato per inadempimento e riapertura della procedura fallimentare, i creditori privilegiati non sarebbero più tali ed in particolare l'opponente si ritroverebbe non più tutelata dall'ipoteca e dal privilegio con violazione del terzo comma dell'articolo 136 e l'articolo 137 L.F. con conseguente pregiudizio per la BANCA opponente rispetto alla prospettiva liquidatoria della procedura fallimentare.

Nel caso di specie, dunque, la clausola limitativa della responsabilità dell'assuntore unitamente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi risultano lesive della par condicio dei creditori ipotecari e privilegiati che dovrebbero rinunciare alle garanzie a fronte della cessione del credito con violazione del disposto di cui all'art. 135, 136, 137 l fall.

In ultimo, va precisato che la possibilità ventilata dal Curatore di integrazione, da parte del Tribunale, del piano con indicazione del momento da cui far decorrere la liberazione dalle garanzie, non può essere percorsa a norma dell'art. 136 l fall per cui il concordato va omologato ed eseguito secondo le modalità secondo il contenuto della proposta approvata dai creditori, proprio perché il tribunale nella fase dell'omologazione, non può incidere sul contenuto dello stesso né può più dettare le modalità di esecuzione, né rimetterle al giudice delegato.

L'accoglimento del secondo motivo di opposizione, per il principio della ragione più liquida, rende superflua l'analisi degli altri motivi di opposizione.

Decreto, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pres. Quaranta – Rel. Di Salvo, n. 3070 del 26 febbraio 2021

L'opposizione va, dunque, accolta per quanto di ragione ed a ciò consegue il rigetto del ricorso per omologazione del concordato fallimentare.

Sussistono giusti motivi, stante la complessità delle questioni di diritto sottese al presente giudizio, per compensare le spese di lite,

P.Q.M.

Il Tribunale, nella composizione sopra indicata, così provvede:
Accoglie l'opposizione di BANCA, nei limiti di cui alla parte motiva;
Rigetta il ricorso per omologazione del concordato fallimentare in liquidazione;
Compensa le spese.

S. Maria C.V., 24.2.2021

L'Estensore
Dott. Rita Di Salvo

Il Presidente
Dott. Enrico Quaranta

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS